



COMUNE DI MUSSOMELI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Piazza della Repubblica s.n.-93014-MUSSOMELI
tel.0934/961111- Fax 0934/991227
comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 54 del reg. gen.

DATA 14/04/2015

**OGGETTO: Approvazione proposta aliquote IMU
anno 2015**

L'anno duemilaquindici giorno quattordici del mese di aprile alle ore 13,15, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
CALA' SALVATORE	SINDACO	X	
SORCE SEBASTIANO	VICE SINDACO		X
NUCERA VINCENZO	ASSESSORE	X	
LA PIANA GAETANO	ASSESSORE		X
CARRUBBA MONIA	ASSESSORE	X	

Con la partecipazione del segretario generale dott. Gaetani Liseo Salvatore

SOGGETTO PROPONENTE

AREA _____ UFFICIO _____ Data _____ IL RESPONSABILE _____ ORGANO POLITICO Data 14/04/2015 IL SINDACO F.to S. CALA' L'UFFICIO REDIGENTE TRIBUTI	<p>Parei espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA (Responsabile del Tributo): FAVOREVOLE (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa) Addì 14/04/2015</p> <p>Il responsabile dell'area Finanziaria F.to Dott.ssa M.V. Castiglione</p> <p>=====</p> <p>Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE. La variazione proposta è necessaria per prevenire la situazione sostanziale di dissesto. Addì 14/04/2015</p> <p>Il responsabile dell'area finanziaria F.to Dott.ssa M.V. Castiglione</p>
--	---

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa all'IMU, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2015, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso che pertanto sono assoggettate all'IMU nella misura stabilita dai commi 2 e 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;

RICHIAMATE le assimilazioni all'abitazione principale previste dall'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina della IUC in corso di approvazione;

RICHIAMATA l'attuale normativa vigente in materia di tassazione di terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali ed in particolare l'art. 1 del D.L. 4/2015 e l'art. 1 art. 9 comma 8 del DI23/2011;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico"*;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per"*

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”*

RILEVATO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2015 è stato avviato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243bis e seguenti del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto anche delle linee guide della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (Del.16/2012 e seguenti);
- nel corpo della suddetta deliberazione 10/2015 (punto 3 del deliberato) si da atto che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce strumento di prevenzione della situazione sostanziale di dissesto in quanto connessa alla possibilità di aumentare le vigenti tariffe ed aliquote dei tributi locali;
- che pertanto, dati i termini di approvazione del bilancio di previsione e del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, occorre tempestivamente approvare le presenti deliberazioni tributarie in quanto atti presupposti per l’elaborazione degli stessi;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015, che differisce ulteriormente dal 31.03 al 31.05.2015 il termine di approvazione, da parte dei Comuni del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

VERIFICATO che le aliquote IMU e quelle relative alla TASI proposte rispettano i limiti fissati dalla disposizione sopra enunciata;

CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata massima prevedibile a titolo di IMU per l’anno 2015, pari ad un presumibile ammontare di euro 1.604.029,84 (come da gettito previsto desumibile dal sito MEF e dalle riscossioni ad aliquota base 2014), si dovrà provvedere ad applicare un’aliquota ordinaria nella misura dello 9,6¹%;

RITENUTO di dover applicare la predetta aliquota ai seguenti immobili: **ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI**;

RILEVATA, tuttavia, l’esigenza finanziaria tenuto conto dello stato di pre dissesto dell’ente di non applicare, almeno in questa fase, agevolazioni per particolari casistiche e differenziazioni di aliquote;

PRESO ATTO delle motivazioni che sono sottese alla scelta operata con riferimento alla mancata individuazioni di agevolazioni;

DATO ATTO che nel corso del 2014 il Consiglio Comunale non ha adottato le delibere regolamentari e tariffarie IUC compresa la IMU per cui l’aliquota applicata è stata quella di base prevista dalla legge;

CONSIDERATE le seguenti aliquote da applicare per l’anno 2015 :

ALIQUTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	9,6	ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI
RIDOTTA	4	ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/1 A/8 A/9
TERRENI	4,6	TERRENI AGRICOLI NON ESENTI AI SENSI ART. 1 DL4/2015

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2- Di approvare le seguenti aliquote:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	9,6	ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI
RIDOTTA	4	ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/1 A/8 A/9
TERRENI	4,6	TERRENI AGRICOLI NON ESENTI AI SENSI ART. 1 DL4/2015

3- Di dare atto

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2015 è stato avviato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243bis e seguenti del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto anche delle linee guide della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (Del.16/2012 e seguenti);
 - nel corpo della suddetta deliberazione 10/2015 (punto 3 del deliberato) si dà atto che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce strumento di prevenzione della situazione sostanziale di dissesto in quanto connessa alla possibilità di aumentare le vigenti tariffe ed aliquote dei tributi locali;
 - che pertanto, dati i termini di approvazione del bilancio di previsione e del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, occorre tempestivamente approvare le presenti deliberazioni tributarie in quanto atti presupposti per l'elaborazione degli stessi e per la prevenzione della situazione sostanziale di dissesto;
- 4- Di dare atto ancora che il gettito presunto derivante dall'applicazione delle aliquote di cui al presente atto risulta pari ad € 1.604.029,84;
- 5- Di dare atto infine che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;
- 6- Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267.
- 7- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della l r. n.44/1991, immediatamente esecutiva.
-

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.